

Tribunale di Perugia
-Terza Sezione Civile-
Ufficio Fallimentare

CONCESSIONE DEL TERMINE EX ART. 161 co. 6° L.F.
così come modificato dalla L. 134\2012

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Umberto Rana	-Presidente
dott.ssa Arianna De Martino	-Giudice
dott.ssa Giulia Maria Lignani	-Giudice est.

Letto il ricorso ex artt. 160 e 161 co. 6° L.F. depositato il 4.7.2019 con cui la società " EDILTACCONI S.R.L. " in persona del legale rapp.te p.t., chiede di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo -con riserva di presentare nel dettaglio la relativa proposta, nonché il piano e la documentazione- con concessione del termine massimo ai sensi del comma 6 dell'art. 161 l.f. ;

ritenuta la competenza territoriale ex artt. 9 e 161 l.f., avendo la società istante sede nel Comune di Assisi, rientrante nel circondario dell'intestato tribunale;

rilevata la regolarità formale della domanda, avendo allegato al ricorso un'aggiornata visura camerale, i bilanci degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e comprovato i poteri ex art. 152 l.f. in capo al legale rapp.te;

preso atto della comunicazione del ricorso al P.M. ed al Registro delle Imprese, nonché del fatto che la ricorrente nel biennio antecedente non risulta aver presentato domanda di c.p.;

rilevato che a carico del ricorrente non risultano presentate istanze di fallimento (v. certificazione della cancelleria);

ritenuta la ricorrente soggetto astrattamente fallibile, in quanto svolge attività commerciale ed è in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 1 L.F. (v. bilanci);

ritenuto che la fissazione di un termine superiore a quello minimo deve essere congruamente motivata; che nel caso in esame viene chiesto il termine massimo di giorni 120 per la complessità della procedura, essendo intenzione della parte presentare un concordato in continuità coinvolgendo potenziali investitori, nonché in considerazione della natura dell'attivo che comprende asset immobiliari che occorrerà stimare ad opera di professionisti esperti nel particolare settore di riferimento;



ritenuto che, alla luce della documentazione in atti - che suffraga le valutazioni di complessità della procedura quali rappresentate dal legale, sia per le dimensioni dell'attivo e del passivo che per il verosimile articolato insieme di adempimenti da compiere in vista del deposito di proposta e piano in continuità aziendale- il termine concedibile può essere quantificato, come richiesto, in giorni 120;

ritenuto, quanto al contenuto degli obblighi informativi, di porre a carico della ricorrente l'onere di relazionare ogni trenta giorni sugli atti di gestione compiuti, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati;

ritenuto, per quanto innanzi esposto, di concedere ex art. 161 co. 6° L.F. termine di giorni centoventi da calcolarsi con decorrenza dalla data di pubblicazione del ricorso al registro delle imprese in coerenza con la previsione legislativa dell'art. 168 l.f.

ritenuta opportuna sin da ora la nomina di un Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 161 l.f. come novellato dal DL 69/13, come richiesto dalla ricorrente, con i poteri indicati nella parte motiva;

fissa

ex art. 161 co. 6° L.F. termine di giorni 120 decorrenti dalla data di pubblicazione del ricorso al registro delle imprese per presentare la proposta, il piano e tutta la documentazione indicata ai commi 2° e 3° dell'art. 161 l.f.

nomina

Commissario Giudiziale il dott. Enrico Bianchini con il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi informativi ex art. 161 comma 8 l.f. e, in generale, sull'attività compiuta dalla ricorrente ai fini della predisposizione della domanda di concordato, invitandolo a riferire immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall.;

dispone

che la ricorrente entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di € 30.000,00 a titolo di cauzione per le spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso istituto di credito a scelta del CG;

pone



a carico della ricorrente, quale obbligo informativo ex comma 8° art. 161 l.f., quello di depositare ogni trenta giorni un elenco degli atti di gestione compiuti, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati;

avverte

la ricorrente che dalla data di deposito del ricorso sino al decreto di ammissione ex art. 163 l.f. potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione mentre per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione dovrà premunirsi di autorizzazione del tribunale;

avverte

altresì la ricorrente che la violazione dell'obbligo informativo su indicato determinerà la declaratoria di inammissibilità della domanda e, sussistendone i presupposti, anche la declaratoria di fallimento.

Si comunichi alla ricorrente, al P.M. e al Registro delle Imprese.

Così deciso in Perugia, il 18/07/2019

Il Giudice estensore

dott.ssa Arianna De Martino

Il Presidente

dott. Umberto Rana

